Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701X

C 177

40° anno

11 giugno 1997

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
97/C 177/01	ECU	. 1
97/C 177/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche (¹)	. 2
97/C 177/03	Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America in materia di concessione di licenze transfrontaliere per l'esecuzione di opere musicali	i
97/C 177/04	Integrazione della notificazione (Caso n. IV/M.922 — Viag/Goldschmidt) (1)	. <i>7</i>
	II Atti preparatori	
	Commissione	
97/C 177/05	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione d un programma d'azione comunitario inteso a migliorare il funzionamento de sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis)	i
	(I) Tong illumate of first dal SEE	(cancer)
IT	(¹) Testo rilevante ai fini del SEE Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	(segue)

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
	III Informazioni	
	Commissione	
97/C 177/06	Gestione di servizi aerei stagionali di linea — Bando di gara pubblicato dalla Frarcia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/9 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei stagionali di linea tra l'aeroporto delle-Île e Lorient-Lann Bihoué	92 di
97/C 177/07	Gestione di servizi aerei stagionali di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/9 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei stagionali di linea tra l'aeroporto delle-Île e Nantes-Atlantique	92 di

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

10 giugno 1997

(97/C 177/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga		Marco finlandese	5,89225
e lussemburghese	40,3985	Corona svedese	8,90407
Corona danese	7,45357	Sterlina inglese	0,697499
Marco tedesco	1,95757	Dollaro USA	1,14257
Dracma greca	311,842	Dollaro canadese	1,58361
Peseta spagnola	165,844	Yen giapponese	128,517
Franco francese	6,62178	Franco svizzero	1,64839
Sterlina irlandese	0,755370	Corona norvegese	8,17796
Lira italiana	1938,15	Corona islandese	80,2314
Fiorino olandese	2,20231	Dollaro australiano	1,49865
Scellino austriaco	13,7771	Dollaro neozelandese	1,65279
Scudo portoghese	198,305	Rand sudafricano	5,14672

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche


(97/C 177/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE
 (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (¹)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (²)
97/214/A	RVS 7B — Capitolato d'oneri per la costruzione di ponti RVS 8B — Capitolato tecnico d'appalto per la costruzione di ponti	7. 8. 1997
97/215/A	Legge di modifica del regolamento sui garage e della legge sui principi di fabbricazione	6. 8. 1997
97/216/A	Decreto del governo regionale sulla tutela di animali da reddito al momento della macellazione o dell'abbattimento	6. 8. 1997
97/217/NL	Regolamento recante prescrizioni e marchi discrepanti dalla norma NEN 7087 relativi ai pozzi di raccolta dei fanghi e ai separatori di olio	6. 8. 1997
97/218/NL	Regolamento del ministro degli Interni del 1997, n. EA97/, recante la definizione dei requisiti relativi ai veicoli delle unità mobili utilizzati per interventi di servizio (allegato 1)	6. 8. 1997
97/219/NL	Progetto di regolamento dell'associazione industriale rivenditori al dettaglio per l'abrogazione del regolamento 1961 concernente le attrezzature per la rivendita al dettaglio dei prodotti ittici	6. 8. 1997
97/220/NL	Progetto di regolamento dell'associazione industriale rivenditori al dettaglio per l'abrogazione del regolamento 1991 concernente le attrezzature per la rivendita al dettaglio della selvaggina e dei volatili	6. 8. 1997
97/221/FIN	5D-2 Dispositivi di chiusura al traffico e di segnalazione	7. 8. 1997
97/222/UK	Specifica delle prestazioni MPT 1384: telefoni analogici senza filo (cordless) operanti nella bande di frequenza da 31 e 39 MHz	13. 8. 1997
97/223/FIN	Norma relativa ai requisiti di omologazione per i trasmettitori radio per uso generale a modulazione di frequenza, THK (Telehallintokeskus = centro amministrativo delle telecomunicazioni) 8A/97 M	8. 8. 1997
97/224/FIN	Norma relativa ai requisiti di omologazione per alcuni apparati utilizzati nei ponti radio THK (Telehallintokeskus = centro amministrativo delle telecomunicazioni) 10/97 M	8. 8. 1997
97/225/A	RVS 11.062 Principi generali — procedimenti di prova — materiale in pietra: Punto 9: determinazione dell'impermeabilità con prova di distribuzione e attrezzo di misura efflusso	14. 8. 1997



Riferimento (1)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (²)
97/248/DK	Progetto di prescrizioni tecniche 94 060 rev. A Impianti radio a bassa potenza con antenna integrata per utilizzo in determinate bande di frequenza comprese fra 6 MHz e 5875 MHz	27. 8. 1997
97/249/DK	Progetto di prescrizioni tecniche 96 084 Impianti radio a bassa potenza per la trasmissione di segnali di allarme in relazione ai veicoli a motore	27. 8. 1997
97/250/DK	Progetto di prescrizioni tecniche 96 085 Impianti radio a bassa potenza per il telecomando di modelli e a scopi di allarme	27. 8. 1997
97/251/F	Decreto relativo all'autorizzazione all'impiego dei prodotti per la segnaletica orizzontale sulle carreggiate stradali, visibili di notte con tempo piovoso	25. 8. 1997
7/252/FIN	Decisione del ministero della Sanità e degli Affari sociali sulla sicurezza nel montaggio e nello smontaggio delle impalcature di lavoro e di protezione, nonché alla loro utilizzazione nell'edilizia	27. 8. 1997
7/253/D	Modifiche della lista A norme tecniche per l'edilizia e lista C — versione 97/1 per la versione 97/2	27. 8. 1997

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1º ottobre 1986 (GU C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 324 del 30 ottobre 1996.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

^(*) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

IT

Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America in materia di concessione di licenze transfrontaliere per l'esecuzione di opere musicali

(97/C 177/03)

Il 21 aprile 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (¹) (di seguito denominato «il regolamento»).

1. Denunziante

La denuncia è stata presentata dalla Irish Music Rights Organisation (IMRO), una società a responsabilità limitata da garanzia, di diritto irlandese, costituita nel 1988. La IMRO è una società di gestione dei diritti d'autore musicali, ed agisce in nome e per conto dei propri membri (oltre 1500 autori, compositori, arrangiatori, parolieri e editori musicali) stabiliti, per la maggior parte, in Irlanda.

La denuncia è sostenuta senza riserve dal Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (GE-SAC). La GESAC è un raggruppamento economico che comprende ventiquattro tra le principali società di gestione dei diritti d'autore musicali in Europa, e rappresenta circa 480 000 autori e compositori di tutti gli Stati membri.

2. Oggetto

La denuncia si riferisce ad ostacoli al commercio che gli Stati Uniti avrebbero imposto in materia di licenze per l'esecuzione di opere musicali. Il denunziante afferma che tali ostacoli pregiudicherebbero la concessione transfrontaliera da parte dell'IMRO di licenze concernenti le opere dei suoi membri in tale paese.

3. Servizio

Il denunziante osserva che la concessione di licenze per opere musicali da parte dei rispettivi autori e compositori avviene tradizionalmente mediante società di gestione dei diritti d'autore. La IMRO ha concluso accordi di licenza transfrontaliera con 59 società di gestione dei diritti d'autore di tutto il mondo. Tali accordi riguardano la reciproca autorizzazione alla cessione di licenze per le

opere musicali dei membri della controparte (in particolare per l'esecuzione di tali opere) e la conseguente riscossione e gestione dei pagamenti concernenti tali esecuzioni su licenza. La IMRO ha concluso siffatti accordi con diverse società statunitensi.

La denuncia concerne in particolare la concessione di licenze, da parte della IMRO, per opere musicali dei suoi membri ad utilizzatori di tali opere negli Stati Uniti. La cessione di tali licenze costituisce un servizio transfrontaliero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento.

4. Denuncia di presunto ostacolo agli scambi

Il denunziante asserisce che l'autorizzazione per l'utilizzo del repertorio della IMRO negli Stati Uniti è coperta dagli accordi di licenza transfrontaliera che la IMRO ha concluso con talune società statunitensi. Tuttavia, secondo la IMRO, la deroga di cui alla sezione 110, paragrafo 5 della «USA 1976 Copyright Act» ostacola notevolmente tali accordi di licenza (e la riscossione dei relativi proventi).

Il denunziante sottolinea che l'esenzione di cui alla sezione 110, paragrafo 5 concerne l'utilizzo di apparecchi radiofonici o televisivi di tipo domestico in negozi, bar; ristoranti, fabbriche ed altri luoghi aperti al pubblico. Il denunziante asserisce inoltre che in diversi luoghi, negli Stati Uniti, ci si richiama a tale eccezione per evitare di dover ottenere licenze per l'esecuzione di opere musicali e, di conseguenza, di versare una remunerazione agli autori di tali opere.

La IMRO asserisce che tale pratica costituisce un ostacolo al commercio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento, e che gli Stati Uniti non rispettano gli obblighi internazionali previsti dall'accordo TRIP sugli aspetti del diritto di proprietà intellettuale concernenti il commercio (in particolare l'articolo 9) e la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (in particolare l'articolo 11bis)

Il denunziante evoca inoltre la possibilità di un ulteriore aumento degli ostacoli al commercio qualora venisse approvata la proposta di legge (²) attualmente in esame al Senato statunitense, destinata a sostituire la sezione 110, paragrafo 5 al fine di ampliare la portata dell'esenzione.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3).

⁽²⁾ Progetto di legge «Fairness in Music Licensing Act» presentato dai senatori Thurmond e Helms.

Denuncia di presunti effetti negativi sugli scambi e pregiudizio per l'economia comunitaria

IT

Secondo la IMRO, i suoi membri ed essa stessa sono minacciati dai possibili effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

Considerando che in diversi paesi la musica irlandese ha un livello di penetrazione del mercato relativamente alto, la concessione di licenze transfrontaliere per l'esecuzione di opere musicali è essenziale per la IMRO e i suoi membri. Nel 1996, le entrate della IMRO provenienti da società estere sono ammontate ad 1,3 milioni di IEP. Tuttavia, mentre nel 1996 la IMRO ha ottenuto dal Regno Unito l'equivalente di 1,3 milioni di USD (ossia 0,022 USD pro capite), dagli Stati Uniti ha ottenuto solo l'equivalente di 0,04 milioni di USD (ossia 0,0002 USD pro capite).

Il denunziante asserisce che la sezione 110, paragrafo 5 gli impedisce di concedere licenze e di gestire i diritti d'esecuzione delle opere dei suoi membri, sia direttamente che mediante accordo reciproco con una società statunitense di gestione dei diritti d'autore. Di conseguenza, le opere musicali dei membri dell'IMRO vengono eseguite negli Stati Uniti senza la loro autorizzazione e senza remunerazione nelle situazioni nelle quali si applica la sezione 110, paragrafo 5. La IMRO stima in 1,21 milioni di ECU all'anno le perdite causate dall'applicazione della sezione 110, paragrafo 5.

Inoltre, poiché la sezione 110 paragrafo 5 si applica a tutti gli autori europei, la IMRO ritiene che le perdite totali per l'Unione europea causate da tale disposizioni ammontino a 27 milioni di ECU all'anno. Inoltre, le proposte attualmente all'esame del Senato statunitense miranti ad estendere la portata della summenzionata sezione costituiscono un'ulteriore seria minaccia per tutti gli autori di musica europei.

Si asserisce che le pratiche commerciali statunitensi evocate pregiudicano direttamente il servizio di concessione di licenze transfrontaliere per l'esecuzione di opere musicali (e la riscossione dei relativi proventi), che rivestono un'importanza economica per l'Irlanda e la Comunità, e che sono cruciali per un intero settore dell'economia irlandese e comunitaria, quello degli autori e compositori di musica. Si riscontra quindi l'evidenza prima facie di un impatto materiale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento.

Oltre agli effetti commerciali sfavorevoli per la IMRO e i suoi membri, e dato che le pratiche commerciali evocate nella denuncia non si limitano al denunziante, tali pratiche potrebbero danneggiare altri autori e compositori comunitari, come pure l'economia di altri Stati membri.

6. Interesse della Comunità

L'interesse della Comunità si traduce anzitutto nell'appoggio incondizionato della GESAC alla denuncia della IMRO. In tale contesto, si ritiene che l'apertura di una procedura d'esame sia nell'interesse comunitario.

Inoltre, dato il carattere apparentemente unico delle pratiche commerciali statunitensi contestate, è interesse della Comunità esaminare se tali pratiche costituiscano un pericoloso precedente che possa indurre altri paesi terzi a seguire tale esempio, a detrimento degli autori e compositori europei.

7. Procedura

Sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, si è deciso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame per valutare le questioni giuridiche e quelle di fatto in oggetto e che tale procedura è nell'interesse della Comunità; la Commissione ha quindi avviato un esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento.

Le parti interessato possono manifestarsi e comunicare le loro osservazioni per iscritto, trattando in particolare le questioni specifiche sollevate dalla denuncia e fornendo elementi utili.

Inoltre, la Commissione sentirà le parti che lo richiedano per iscritto quando presentano le loro osservazioni, purché dimostrino di essere parti direttamente interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento succitato.

8. Limite di tempo

Tutte le informazioni concernenti la questione e le eventuali richieste di audizione devono pervenire, per iscritto, alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale I (Relazioni esterne: Politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda) DG I/E/3

Mr. Alistair Stewart MDB — 06/8A Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles

Telex: COMEU B 21 877 Telefax: (32-2) 295 65 05 IT

Integrazione della notificazione

(Caso n. IV/M.922 - Viag/Goldschmidt)

(97/C 177/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. In data 23 aprile 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Viag AG acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Th. Goldschmidt a seguito di acquisto di azioni.
- 2. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 25 aprile 1997. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 29 maggio 1997.
- 3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
- 4. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.922 Viag/Goldschmidt, al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale della Concorrenza (DG IV) Direzione B — Task Force Fusioni Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis)

(97/C 177/05)

COM(97) 175 def. — 97/0128(COD)

(Presentata dalla Commissione il 29 aprile 1997)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

- (1) considerando che in un mercato interno è essenziale un'applicazione piena, uniforme ed efficace del diritto comunitario ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta ed in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, tramite la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale, per evitare distorsioni di concorrenza e per continuare a ridurre gli oneri di ottemperanza imposti alle amministrazioni e ai contribuenti;
- (2) considerando che spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, operare per ottenere detta applicazione; che, sebbene gli Stati membri assumano la maggiore responsabilità in termini di risorse, la Comunità ha una funzione importante da svolgere, che consiste nel fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario;

- (3) considerando che ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario è essenziale un elevato livello comune di conoscenza del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che tale livello può essere raggiunto soltanto tramite una buona formazione iniziale e permanente negli Stati membri; che per coordinare e incoraggiare questa formazione è necessaria anche un'azione della Comunità;
- (4) considerando che una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione è essenziale ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che per realizzarla è indispensabile un'infrastruttura comunitaria di comunicazione e di scambio di informazioni; che senza un sufficiente impulso comunitario non potrebbe essere realizzata una cooperazione sufficiente;
- (5) considerando che un continuo miglioramento delle procedure amministrative è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questo obiettivo spetti agli Stati membri, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare e incoraggiare questo miglioramento costante;
- (6) considerando, pertanto, che conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi delle misure di cui alla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario a tal fine;

(7) considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento del sistema di scambio di informazioni sull'IVA istituito dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio (¹) ha dimostrato l'importanza della tecnologia dell'informazine per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi; che tale sistema si è rivelato uno strumento essenziale di cooperazione, che ha anche incoraggiato una cooperazione più ampia tra gli Stati membri;

IT

- (8) considerando che per garantire un'ulteriore cooperazione è necessario instaurare sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni e garantirne il funzionamento tenendo conto dell'evolvere dei sistemi di imposizione indiretta;
- (9) considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità con l'attuazione del programma Matthaeus-Tax adottato con la decisione 93/588/CEE della Commissione (²) e con l'organizzazione delle operazioni di controllo multilaterale ha dimostrato che gli scambi, i seminari e i controlli multilaterali possono consentire di raggiungere gli obiettivi del presente programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni nel quadro di attività professionali; che dette attività dovrebbero quindi essere proseguite ed estese;
- (10) considerando che dall'esperienza acquisita con il programma Matthaeus-Tax emerge che l'elaborazione e l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione, come quello adottato con decisione 95/279/CE della Commissione (3) possono consentire di raggiungere gli obiettivi del presente programma, in particolare un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario; che tali programmi devono essere ulteriormente sviluppati; che gli Stati membri devono quindi garantire che tutti i loro funzionari possano fruire di una formazione iniziale e di una formazione permanente regolare, come previsto dai programmi comuni di formazione;
- (11) considerando che, ai fini di una migliore cooperazione, è risultata essenziale l'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che gli Stati membri dovrebbero quindi offrire la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari, per garantire che raggiungano un livello sufficiente di conoscenze;
- (12) considerando che devono poter partecipare al programma i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; che al programma deve poter partecipare anche Cipro;

- (13) considerando che il programma deve essere finanziato congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri e che il contributo comunitario va imputato al bilancio della Commissione;
- (14) considerando che la presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi (4),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma Fiscalis

Un programma d'azione comunitario pluriennale (programma Fiscalis), in prosieguo «il programma», è istituito per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002, allo scopo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno.

Esso riguarda i campi d'azione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

- a) «imposizione indiretta», le imposte indirette disciplinate dalla normativa comunitaria;
- b) «amministrazione», le autorità pubbliche degli Stati membri responsabili dell'imposizione indiretta e la Commissione;
- c) «funzionari», i funzionari responsabili dell'applicazione della normativa, della regolamentazione o delle procedure, comunitarie o nazionali, relative all'imposizione indiretta;
- d) «scambio», un soggiorno di lavori, svolto nell'interesse comunitario da un funzionario delle imposte indirette in un'amministrazione diversa dalla propria e organizzato nell'ambito del programma;

⁽¹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1995, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

e) «controlli bilaterali e multilaterali», iniziative di collaborazione tra due o più amministrazioni al fine d'integrare i controlli su soggetti d'imposta in ciascuno degli Stati membri interessati, nell'ambito delle disposizioni comunitarie sulla cooperazione;

IT

f) «disposizioni comunitarie sulla cooperazione», il complesso delle disposizioni comunitarie relative all'assistenza reciproca e alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia d'imposizione indiretta;

Articolo 3

Obiettivi

Il programma è inteso a rafforzare, tramite l'azione comunitaria, gli interventi degli Stati membri finalizzati a quanto segue:

- a) l'acquisizione da parte dei funzionari di un elevato livello comune di conoscenza del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;
- b) una cooperazione ampia, reale ed efficace tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione;
- c) il costante miglioramento delle procedure amministrative, per poter tener conto delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti, tramite l'elaborazione e la diffusione delle migliori prassi amministrative.

Articolo 4

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide

- 1. La Commissione e gli Stati membri elaborano sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide, e ne assicurano la capacità operativa.
- 2. Gli elementi comunitari del sistema di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i componenti fisici dei medesimi, nonché le reti di collegamento, i quali devono essere comuni agli Stati membri ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei sistemi, siano essi installati in locali della Commissione o di un suo subappaltatore autorizzato, o in locali degli Stati membri o di un loro subappaltatore autorizzato.
- 3. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, le

reti di collegamento tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e componenti fisici dei medesimi che gli Stati membri ritengano necessari per uno sfruttamento ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione.

Articolo 5

Scambi, seminari e controlli multilaterali

1. La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi di funzionari. Detti scambi possono essere di durata diversa, ma non superiore ad un anno. Ogni scambio è mirato ad una specifica attività professionale, viene debitamente preparato e viene valutato ex post dai funzionari interessati.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli scambi siano attivamente implicati nelle attività dell'amministrazione ospitante e a tal fine li autorizzano a svolgere le funzioni connesse a quelle ad essi assegnate all'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

Durante lo scambio la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante.

- I funzionari che partecipano allo scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari dello Stato ospitante.
- 2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari.
- 3. La Commissione e gli Stati membri organizzano controlli bilaterali e multilaterali, secondo le disposizioni comunitarie sulla cooperazione.

Articolo 6

Azione comune di formazione

1. La Commissione e gli Stati membri elaborano e attuano programmi comuni di formazione, preesistenti o di nuova istituzione, per fornire ai funzionari una formazione di base comune. Gli Stati membri provvedono affinché i loro funzionari fruiscano di una formazione iniziale e di una formazione permanente regolare, come previsto dai programmi di formazione comuni.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari, affinché acquisiscano un livello sufficiente di conoscenze linguistiche.

IT

3. La Commissione e gli Stati membri elaborano strumenti comunitari per la formazione in materia d'imposizione indiretta, compresi gli strumenti didattici per la formazione linguistica.

Articolo 7

Partecipazione dei paesi associati

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei o nei protocolli addizionali di tali accordi in materia di partecipazione ai programmi comunitari e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Il programma è aperto altresì alla partecipazione di Cipro, secondo quanto stabilito dalla risoluzione congiunta sull'instaurazione di un dialogo strutturato tra l'UE e Cipro e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta.

Articolo 8

Ripartizione delle spese

- 1. Le spese necessarie per l'esecuzione del programma sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3.
- 2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:
- a) viaggio e soggiorno dei funzionari che partecipano in un altro Stato membro alle attività di cui all'articolo 5, e organizzazione dei seminari di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- b) elaborazione degli strumenti comunitari per la formazione in materia d'imposizione indiretta, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e dei manuali e delle guide di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- c) elaborazione, acquisto, installazione e apposita manutenzione degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e normale funzionamento degli elementi comunitari installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore autorizzato.
- 3. Gli Stati membri si assumono le spese relative a quanto segue:
- a) formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e formazione

- linguistica di detti funzionari, di cui all'articolo 6, paragrafo 2; la partecipazione dei propri funzionari ad eventuali attività extra, organizzate nell'ambito dell'articolo 5, e supplementari rispetto a quelle finanziate dalla Comunità;
- b) installazione e funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e normale funzionamento degli elementi comunitari di detti sistemi installati nei loro locali o nei locali di un subappaltatore autorizzato.

Articolo 9

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la realizzazione del programma per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 è di 45 milioni di ECU. Gli stanziamenti annui sono decisi dall'autorità di bilancio, entro i limiti delle previsioni finanziarie dell'esercizio considerato.

Articolo 10

Norme d'applicazione

Le norme d'applicazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Comitato

- 1. Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, che delibera come un comitato consultivo.
- 2. Il rappresentante della Commissone sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 12

Valutazione

- 1. Il programma è sottoposto ad una valutazione permanente, eseguita in collaborazione dalla Commissione e dagli Stati membri sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
- 2. Gli Stati membri presentano alla Commissione:
- a) una relazione provvisoria, entro il 30 giugno 2000 e
- b) una relazione finale, entro il 31 dicembre 2002, sulla realizzazione e sull'incidenza del programma.
- 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
- a) entro il 30 giugno 2001, una comunicazione, basata sulle relazioni provvisorie degli Stati membri, circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata di eventuali proposte adeguate,

b) entro il 30 giugno 2003, una relazione finale sulla realizzazione del programma.

Le suddette relazioni sono presentate, a titolo d'informazione, anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazoine nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Ш

(Informazioni)

COMMISSIONE

Gestione di servizi aerei stagionali di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei stagionali di linea tra l'aeroporto di Belle-Île e Lorient-Lann Bihoué

(97/C 177/06)

1. Introduzione

A norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7. 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei stagionali di linea gestiti tra l'aeroporto di Belle-Île e Lorient-Lann Bihoué. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 176 del 10. 6. 1997 con il riferimento 97/C 176/05.

Se entro l'1. 7. 1997 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei stagionali di linea tra Belle-Île e Lorient-Lann Bihoué, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura d'appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dall'1. 8. 1997.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dall'1. 8. 1997, servizi aerei stagionali di linea tra l'aeroporto di Belle-Île e Lorient-Lann Bihoué, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 176 del 10. 6. 1997.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7. 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati il 10. 6. 1997 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) può essere richiesto gratuitamente presso il Consiglio generale del Morbihan, il cui indirizzo ed i cui dati telefonici sono i seguenti:

Conseil général du Morbihan, direction des services techniques, Hôtel du Département, rue Saint-Tropez, BP 400, F-56009 Vannes Cedex, tel. 2 97 54 82 15, telefax 2 97 54 83 83.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8. In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

IT

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicati all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che

viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza, all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

In caso di recesso dal contratto per mancata attuazione degli oneri di servizio pubblico, al vettore si applicherà l'ammenda prevista al primo comma e il numero di mesi di mancato preavviso sarà fissato forfettariamente a sei.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro 5 settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Conseil général du Morbihan, direction des services techniques, Hôtel du Département, rue Saint-Tropez, BP 400, F-56009 Vannes Cedex, tel. 2 97 54 82 15, telefax 2 97 54 83 83.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1. 7. 1997, un programma per la gestione della rotta in questione a decorrere dall'1. 8. 1997, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, senza ricevere alcuna compensazione finanziaria e senza richiedere che l'accesso a tale rotta sia limitato ad un solo vettore.

Gestione di servizi aerei stagionali di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei stagionali di linea tra l'aeroporto di Belle-Île e Nantes-Atlantique

(97/C 177/07)

1. Introduzione

A norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei stagionali di linea gestiti tra l'aeroporto di Belle-Île e Nantes-Atlantique. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 176 del 10. 6. 1997 con il riferimento 97/C 176/05.

Se entro l'1.7. 1997 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei stagionali di linea tra Belle-Île e Nantes-Atlantique, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura d'appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dall'1. 8. 1997.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dall'1. 8. 1997, servizi aerei stagionali di linea tra l'aeroporto di Belle-Île e Nantes-Atlantique, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 176 del 10. 6. 1997.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati il 10. 6. 1997

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) può essere richiesto gratuitamente presso il Consiglio generale del Morbihan, il cui indirizzo ed i cui dati telefonici sono i seguenti:

Conseil général du Morbihan, direction des services techniques, Hôtel du Département, rue Saint-Tropez, BP 400, F-56009 Vannes Cedex, tel. 2 97 54 82 15, telefax 2 97 54 83 83.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicati all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

ΙΤ

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza, all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

In caso di recesso dal contratto per mancata attuazione degli oneri di servizio pubblico, al vettore si applicherà l'ammenda prevista al primo comma e il numero di mesi di mancato preavviso sarà fissato forfettariamente a sei.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro 5 settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Conseil général du Morbihan, direction des services techniques, Hôtel du Département, rue Saint-Tropez, BP 400, F-56009 Vannes Cedex, tel. 2 97 54 82 15, telefax 2 97 54 83 83.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.7.1997, un programma per la gestione della rotta in questione a decorrere dall'1.8.1997, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, senza ricevere alcuna compensazione finanziaria e senza richiedere che l'accesso a tale rotta sia limitato ad un solo vettore.